



COMUNE

DI

LANDIONA

Provincia di Novara

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria sperimentale

Approvato con deliberazione Consiliare n. 17 in data 26/10/2012
Modificato con deliberazione Consiliare n. 19 in data 27/11/2012

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Imposta riservata allo Stato
- Art. 3 Soggetto passivo
- Art. 4 Presupposto di applicazione
- Art. 5 Nozione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 6 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli
- Art. 7 Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 8 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- Art. 9 Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze
- Art. 10 Unità immobiliari assegnate a seguito di provvedimento di separazione
- Art. 11 Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici
- Art. 12 Unità immobiliari possedute da anziani o disabili
- Art. 13 Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
- Art. 14 Esenzioni e altre forme di agevolazione
- Art. 15 Versamenti e interessi
- Art. 16 Rimborsi e compensazione
- Art. 17 Sopravvenuta inedificabilità
- Art. 18 Riscossione coattiva
- Art. 19 Potenziamento dell'ufficio tributi
- Art. 20 Norme di rinvio
- Art. 21 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Landiona (NO), dell'imposta municipale propria sperimentale istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall'art. 4, comma 5 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazione nella Legge 26 aprile 2012 n. 44, disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i..
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13 comma 13 del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 e s.m.i..
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Landiona (NO), salvo quanto previsto dal successivo articolo 2.

Art. 2 - Imposta riservata allo Stato

(L. 214/2011 e s.m.i. - Art. 13 comma 11)

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del D.L 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall'art. 4, comma 5 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazione nella Legge 26 aprile 2012 n. 44, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di

aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Art. 3 - Soggetto passivo

(L. 214/2011 e s.m.i. - Art. 13 comma 2 e D.Lgs. 23/2011 - Art. 9)

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Art. 4 - Presupposto di applicazione

(L. 214/2011 e s.m.i. - Art. 13 comma 2)

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i., ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., sui

quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Art. 5 - Nozione di abitazione principale e pertinenze

(L 214/2011 e s.m.i. - Art. 13 comma 2)

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 6 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

(L. 214/2011 e s.m.i. - Art. 13 commi 3, 4 e 5 e D.Lgs. 504/92e s.m.i. Art. 5)

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., riportati nella seguente tabella:

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI	RIVALUTAZIONE Legge 662/96 – art. 3 commi 48 e 51	MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
A (abitazioni)	5%	160
A 10 (uffici e studi privati)	5%	80
B (colonie, asili, ospedali)	5%	140
C1 (negozi, bar, botteghe)	5%	55
C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, tettoie)	5%	160
C3 C4 C5 (laboratori, stabilimenti balneari)	5%	140
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	5%	60 per il 2012 65 dal 1 gennaio 2013
D 5 (istituto di credito, cambio e assicurazione)	5%	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i..
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Art. 7 - Base imponibile delle aree fabbricabili

(L 214/2011 e s.m.i. - Art. 13 comma 3 e D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. - Art. 5)

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006 e s.m.i., sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Il Comune, con apposita determina del responsabile del servizio finanziario, in assenza dell'organo della Giunta comunale ai sensi dell'art. 16 comma 17 lettera a) del D.L. 138/2011 convertito nella legge, risultando questo Comune inferiore ai 1.000 abitanti, può determinare i valori venali in comune commercio delle stesse ai soli fini del versamento dell'Imposta Municipale Propria, in esecuzione all'art. 59, 1 comma lett. g) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i...
4. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.
5. I valori di cui al precedente comma 3 non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
6. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con determina del Responsabile del servizio finanziario di cui al succitato comma 3 del presente articolo, adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente approvati.

Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con apposita determina del responsabile del servizio finanziario, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio

dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006 e s.m.i., in caso di mancata approvazione delle aliquote e della detrazione entro il termine previsto dal comma 1, si intendono prorogate le aliquote e detrazioni approvate nell'anno precedente.

Art. 9 - Aliquota e Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze

(L 214/2011 e s.m.i. - Art. 13 comma 10)

1. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze come definite dall'articolo 5 si applica l'aliquota ridotta nella misura prevista con l'apposita delibera di cui all'articolo 8.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di euro 400,00.

Art. 10 - Unità immobiliari assegnate a seguito di provvedimento di separazione

(D.L n. 16/2012 convertito nella L. n. 44/2012 - Art. 4 comma 12-quinquies)

1. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessione degli effetti civili del matrimonio, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale Propria, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, in quanto soggetto passivo,

spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze concernente la aliquota ridotta, le detrazioni e le maggiorazioni per i figli che non superino i ventisei anni.

2. Tale disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Art. 11 - Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici

(L. 214/2011 e s.m.i. - Art. 13 comma 10)

1. Si applica la sola detrazione prevista per l'abitazione principale alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, o altri Enti istituiti in attuazione all'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
2. Per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dall'art. 13 comma 11 e 17 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 come modificato dalla legge 26.04.2012 n. 44.

Art. 12 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili o cittadini non residenti in Italia.

(L. 214/2011 e s.m.i. - Art. 13 comma 10)

1. Si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e alle relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
2. Si applica inoltre l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e alle relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di

usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Art. 13 - Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta.
(L. 214/2011 e s.m.i. - Art. 14 lett. b)

1. Si applica l'aliquota di base dello 0,76% senza aumenti, per l'abitazione principale all'unità immobiliare, con esclusione delle relative pertinenza, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli).
2. Il beneficio, anche in assenza di contratto registrato, decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione di cui all'art. 13 comma 12-ter del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 come modificato dall'art. 4, comma 5 della D.L. n. 16/2012 convertito nella legge n. 44/2012 e s.m.i..

Art. 14 - Esenzioni e altre forme di agevolazione
(D.Lgs. 23/2011 art. 9)

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 e s.m.i.. Le esenzioni di cui alla lett. i) del comma 1 art. 7 D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. I terreni agricoli, nel Comune di Landiona (NO), in quanto non ricadenti in aree collinari delimitate, ai sensi dell'art. 16 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, richiamato dall'art. 7 lett. h) del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., sono soggetti all'imposta
5. E' inoltre facoltà del Comune, in sede di approvazione delle aliquote di:
 - a) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento, ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
 - b) approvare a favore delle organizzazioni sociali non lucrative, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i., la riduzione o l'esenzione dal pagamento dell'imposta;
 - c) approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 e s.m.i., a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex Ipab) riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
 - d) individuare, ai fini della riduzione del 50 per cento dell'imposta, i fabbricati fatiscenti, intesi come fabbricati non utilizzati e per il cui riuso non sono sufficienti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti dalla legge 05 agosto 1978 n. 457 e combinato art. 31 lett. a), b) e c) della legge 457/1978 e s.m.i..

Art. 15 - Versamenti ed interessi

(L 214/2011 e s.m.i. - Art. 13 comma 12, 12-bis e D.Lgs 23/2011 art. 9)

1. Il versamento dell'imposta è dovuta al Comune per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, ed è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del

Modello F24; nonché a decorrere dal 1 dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale, al quale si applicano le disposizioni del su citato art. 17 in quanto compatibili.

2. Per l'anno 2012, in forza del comma a 12-bis dell'art. 13, come modificato dalla legge 26.04.2012 n. 44, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è effettuato in tre rate in cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione prevista, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. In alternativa, per il medesimo anno 2012, l'imposta potrà essere versata in due rate, di cui la prima entro il 16 giugno pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e la detrazione previste e la seconda il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle prima rata.
3. I versamenti non devono essere eseguiti, quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e s.m.i..
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente al tempo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. Con apposita determina il Responsabile del servizio finanziario può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell'imposta.

Art. 16 - Rimborsi e compensazione
(L. 296/2006 e s.m.i. - Art. 1 comma 164 e segg.)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura del tasso d'interesse applicato dal Comune, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 12,00 ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e s.m.i..
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 17 -Sopravvenuta inedificabilità
(D.Lgs. 446/1997 - Art. 59)

1. Per le aree successivamente divenute inedificabili è ammesso il rimborso dell'imposta pagata per il periodo di tempo intercorrente tra l'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area, comunque per un periodo non eccedente tre anni, a condizione che il vincolo di in edificabilità perduri per almeno tre anni. Il rimborso compete a seguito di presentazione di specifica domanda da effettuarsi, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate al vincolo di in edificabilità. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata alcuna opera di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia stata intrapresa azione, ricorso o quant'altro contro la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo che costituisce il vincolo sia divenuto definitivo.

Art. 18 - Riscossione coattiva

(D.L. n. 70/2011 - Art. 7, comma 2)

1. Il Comune si riserva di provvedere alla riscossione coattiva in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i..
2. In caso contrario la riscossione è affidata in concessione all'esterno, mediante affidamento ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i..
3. A decorrere dal primo luglio 2012, non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore ad euro 30,00.
4. La disposizione del su citato comma 3 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi relativi al medesimo tributo.

Art. 19 - Potenziamento dell'ufficio tributi

1. Per effetto di quanto previsto dall'art.3, comma 57, della Legge 662 del 1996 e s.m.i., dall'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i. e dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, una percentuale del gettito IMU è destinata al potenziamento delle attività tributarie.

Art. 20 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta municipale propria sperimentale; al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributo locali, in quanto compatibile.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012.